



Documento di seduta

B9-0487/2023

29.11.2023

PROPOSTA DI ATTO DELL'UNIONE

presentata a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento

sulla necessità di modificare il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Jorge Buxadé Villalba, Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa

Proposta di atto dell'Unione sulla necessità di modificare il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
 - visti gli articoli 38, 43 e 114, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio,
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1826 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari,
 - vista la relazione EFSA-Q-2018-00338 del 7 dicembre 2022 sulla fissazione di una tolleranza all'importazione per il triciclazolo nel riso,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'approvazione dell'uso di un prodotto fitosanitario nell'Unione è attualmente disciplinata dal regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
- B. considerando che, se una sostanza non è approvata, devono essere stabiliti i livelli massimi di residui (LMR) mediante il regolamento di esecuzione basato sul regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;
- C. considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 396/2005, un produttore può chiedere attraverso uno Stato membro che l'LMR per una sostanza sia aumentato e che, in caso di parere positivo, il nuovo LMR si applicherebbe sia ai prodotti fabbricati nell'Unione che nei paesi terzi;
- D. considerando che, conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005, è possibile che l'aumento dell'LMR sia concesso per una sostanza vietata nell'Unione europea, il che creerebbe il paradosso di una situazione di disparità dei produttori dell'UE rispetto ai produttori dei paesi terzi;
- E. considerando che, nel caso dell'ipotesi precedente e in base alla legislazione vigente, l'approvazione dell'impiego di una sostanza vietata nell'Unione il cui LMR è stato modificato dovrebbe avvenire mediante la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, il cui

articolo 7 prevede che, per presentare tale domanda, deve essere il fabbricante della sostanza attiva a presentare a uno Stato membro la domanda di approvazione di una sostanza attiva o di modifica delle condizioni di approvazione, senza che la procedura possa essere avviata in altro modo, il che crea una situazione di debolezza che potrebbe sfociare in casi di concorrenza sleale per i fabbricanti dell'Unione;

1. chiede alla Commissione di presentare, entro il [...], sulla base dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE al fine di consentire, in caso di una sostanza attiva non autorizzata nell'Unione, e quando in seguito alla revisione del regolamento (CE) n. 396/2005 l'Autorità emette, mediante un parere motivato conformemente al capo II del regolamento (CE) n. 396/2005, una relazione su tale sostanza favorevole alla modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di tale sostanza oltre il limite inizialmente fissato, che le procedure di domanda di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 siano avviate automaticamente in vista della loro approvazione secondo i canali previsti da tale regolamento, senza la necessità di presentare una domanda a tal fine;
2. invita la Commissione, in sede di modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 e al fine di tener conto dei casi di cui al paragrafo 1 della presente proposta di atto dell'Unione, a contemplare l'elaborazione di una formula di approvazione semplificata che permetta di evitare ritardi tra un nuovo aumento dell'LMR e l'approvazione dell'uso della sostanza nell'UE, al fine di evitare situazioni di disparità di condizioni per i fabbricanti dell'UE e impedire eventuali situazioni di concorrenza sleale da parte dei fabbricanti di paesi terzi;
3. chiede che, una volta apportata, tale modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 si applichi retroattivamente alle situazioni analoghe esistenti,
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

Nell'Unione europea l'autorizzazione delle sostanze è disciplinata dalla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, che mira a garantire la protezione della salute umana, animale e dell'ambiente, preservando nel contempo la competitività agricola dell'Unione. Questo processo si basa sul principio di precauzione, che impedisce l'approvazione delle sostanze a meno che una relazione dell'Autorità non ne dimostri la sicurezza. In caso contrario, è stabilito un limite massimo di residui (LMR) conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 per le importazioni contenenti tale sostanza.

Le modifiche dell'LMR per consentire l'ingresso nel mercato unico di prodotti contenenti sostanze inizialmente vietate incideranno sulla competitività dei fabbricanti dell'Unione fino a quando la sostanza non sarà approvata secondo le formalità di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, in contrasto con l'obiettivo dell'equità del mercato. La modifica proposta mira a ripristinare condizioni di parità in questi casi.